CAMERA DEI DEPUTATI N. 972

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TANTALO

Presentata il 22 dicembre 1976

Disciplina delle lotterie nazionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge che regola lo svolgimento delle lotterie nazionali è la n. 722 del 4 agosto 1955. È, quindi, applicata da un ventennio; tempo sufficientemente elevato per la vigenza di una regolamentazione legislativa, e tale da considerare con ragionevole fondatezza la opportunità di un riesame normativo della materia.

Tale prospettiva deve però essere preceduta da una valutazione dei risultati conseguiti dalla regolamentazione stessa, la cui finalità primaria è pur sempre quella di agevolare l'erario dello Stato, creando una fonte di introiti, che, senza raggiungere entità risolutive, garantisce comunque un gettito considerevole, oggi pertanto da non negligersi, anzi da incrementare.

Ed è acclarato, che – mentre si è verificato un aumento di oltre il 15 per cento degli introiti derivanti da giochi a pronostico (Totocalcio, Totip, Enalotto) – si presenta una flessione costante circa il gettito derivante dalle lotterie nazionali.

Le cause del fenomeno sono presto individuabili, perché risiedono essenzialmente nel rapporto intercorrente tra manifestazione prescelta e interesse che la stessa riscuote nell'opinione pubblica; ove chiaramente si evince che alla minore notorietà della prima corrisponde inevitabilmente un minore accesso del potenziale acquirente del biglietto.

Proiettando l'assunto in positivo si desume che, incentrando la lotteria su manifestazioni ad alto gradimento, si accrescerà di conseguenza l'afflusso del gettito, aumentandosi la vendita dei biglietti correlativi alla lotteria di che trattasi.

Le lotterie ammesse a livello nazionale in base alla legge 4 agosto 1955, n. 722, sono notoriamente quattro. Di esse, due sono assegnate alle corse ippiche di Merano ed Agnano, che, nel calendario del settore sono indubbiamente considerate « classiche », ma non sono al vertice di quelle fondamentali, di interesse più specificatamente indicativo di valori. La terza è assegnata al circuito automobilistico di Monza; gara che, inserita nel campionato mondiale della formula uno, non è che una delle moltissime prove previste dallo stesso, e pertanto non è di massima determinante nella aggiudicazione del titolo, essendo poi gara quasi sempre intermedia, dal che la diminuita notorietà presso il pubblico di non appassionati dello sport del motore.

Risultati positivi – il che avvalora la tesi – riscuote invece la quarta lotteria

ammessa, abbinata ad uno spettacolo televisivo; ove, ad una *Canzonissima* che era sensibilmente scesa negli indici di gradimento del pubblico, si sono poi sostituite altre versioni, prima *Colpo di fortuna* e poi l'attuale *Chi?*, che ottiene consensi assai più pregevoli del previsto.

Dalle considerazioni suesposte, ne deriva la ben evidente opportunità di legare la effettuazione delle lotterie nazionali a manifestazioni od avvenimenti che siano al meglio preferiti o di gran lunga i più seguiti, non solo dal pubblico degli intenditori o tifosi, ma anche e soprattutto dal cittadino medio, in tutto intercategoriale e intersettoriale.

Nel contesto della società attuale, questa lotteria effettuata con il consenso dello Stato assume – anzi deve assumere – anche un'altra efficente funzione: che ancor più ne giustifica l'attuazione, e che – riconosciuta che ne sia la validità – deve orientare nella scelta delle manifestazioni che ne siano oggetto.

Infatti, essa – se ben condotta – è, e può ben essere, un produttivo veicolo pubblicitario, a larga diffusione di massa, sia per incrementare il successo a scala nazionale delle manifestazioni considerate, e sia e soprattutto per lanciare le zone nelle quali le stesse si effettuano.

Chiarissima, dunque, e suggestiva la funzione che le medesime, così concepite, possono assolvere nelle visuali culturale e turistica; il che corrisponde a rappresentare un incidente mezzo di progresso socio-economico, che interessa e deve interessare soprattutto gli enti regione.

Individuati così i lieviti che giustificano una fattibile ed utile programmazione del fenomeno, elevata la funzionalità e quindi la natura del mezzo, che non è più solo accrescitivo dei gettiti dell'erario, ma svolge una attiva incentivazione a livello regionale, è evidente che cade anche il principio della utilizzazione di parte degli introiti per beneficenza, che caratterizzava la precedente impostazione legislativa.

Sulla opportunità di cessare tale sistema, si ritiene che vi sia confluenza di pareri conformi, anche in considerazione delle recenti polemiche che hanno interessato su questa utilizzazione la magistratura.

Più consono e corretto, e certamente auspicabile invece, è che parte dei proventi vadano agli enti che quelle manifestazioni producono, a promozione dei rispettivi settori, pur ciò regolamentando con criteri di rigida individuazione delle più opportune destinazioni.

La acclarazione di questi concetti – che oggi è indubbia ed incontrovertibile – comporta una innovazione della legge vigente, che qui si propone con scelte che si ritengono le più interessanti ai fini prefissi.

La prima modificazione concerne la definizione del numero delle lotterie nazionali ammesse, che da quattro si può ben portare a sei. E, qui, subito si può dichiarare che tale elevazione non significa alimentare una illusoria corsa alla speranza, o spingere alla spesa quando la cifra di esborso del biglietto è pur sempre esigua, mentre vi è il conforto degli stessi tecnici ministeriali a suffragare la possibilità di un agevole assorbimento da parte del pubblico di due lotterie in più, oltre le quattro tradizionali.

Il secondo compito è quello di indicare le sei manifestazioni oggetto delle lotterie attuate con il consenso dello Stato; e la individuazione di quelle che si ritiene più producente ammettere, e che qui si propongono, è stata preceduta da una attenta e capillare indagine conoscitiva, cui sono seguiti contatti con enti e settori, tendenti a verificare prospettive e gradimenti, per il successo delle scelte indicate.

Assegnando subito allo sport, per l'interesse che suscita nel pubblico, il ruolo di primaria importanza, è d'obbligo abbinare le prime due lotterie nazionali ai due avvenimenti più noti. Ci riferiamo al campionato italiano di calcio e al campionato italiano di ciclismo. Al riguardo è intuitivo il successo che la iniziativa potrà riscuotere in tutto il paese, mentre l'appoggio organizzativo che il CONI certamente assicurerà, tramite le due Federazioni interessate – FIGC e FCI – potrà ancor più incrementare il gettito delle vendite.

Il campionato di calcio indubbiamente è la primaria manifestazione sportiva nazionale, con una progressione di appassionati sempre crescente; e vi è fondata previsione che il numero dei potenziali acquirenti di biglietti di una lotteria che allo stesso si abbini, accoglierà almeno tutti coloro che giocano ed hanno giocato al Totocalcio.

Il ciclismo è altrettanto sport di massa, le cui gare passano per ogni comune d'Italia, inanellando, strada su strada, abitato per abitato, tutte le regioni in un cerchio simbolico di entusiasmo e passione, verso obiettivi che oggi, proprio oggi, vanno difesi, incrementati, tutelati e al mas-

simo in tutto agevolati; dal che analogo successo potrà riscuotere una lotteria che si svolga sul campionato di ciclismo, con una rotazione annuale nelle varie regioni, da definirsi in accordo con i rispettivi enti. E vi è fondata attesa che – definita in legge la presente proposta con agevole *iter* – la prima lotteria nazionale in questo settore si possa svolgere sul campionato 1977 che si effettuerà a Napoli e in Campania alla fine del prossimo giugno.

All'ippica – dopo anni ed anni di assegnazione alle due corse di Merano ed Agnano – è opportuno conservare una lotteria, che si svolga, utilmente innovando, in una gara ad ampia incidenza internazionale, e che si propone abbia sede in Milano a compenso della soppressione di quella automobilistica di Monza, anche questa da troppi anni in esercizio, il che giustifica una coerente innovazione. La scelta d'obbligo è il Gran premio Jockey Club, che è gara che consegue eccelsi vertici di notorietà in tutto il mondo, e i consensi saranno ovunque positivi.

Assegnate tre lotterie allo sport, la quarta rimane abbinata allo spettacolo televisivo, a ciò organizzato dalla Radio televisione italiana, e che si qualifica per confermato gradimento di pubblico.

Per l'assegnazione delle ultime due lotterie, si introduce una novità applicativa, che è quella che principalmente offre fondamento illuminante alla presente proposta di legge, e sulla quale si è certi di trovare ampio favore presso tutti i Gruppi parlamentari delle due Camere: si tratta di abbinamento a due manifestazioni turistiche, le più prestigiose in Italia, notissime in tutto il mondo, entrambe mezzi di attuazione e veicoli di propaganda ad alto rendimento per il turismo italiano e quindi per il progresso socio-economico delle zone interessate.

Ci si riferisce al Palio di Siena ed alla corsa delle gondole inserita nella Regata storica di Venezia, avvenimenti sempre ripresi in eurovisione, e che costituiscono indubbiamente fulcri attivi della propaganda turistica in Italia.

* * *

La proposta di legge si compone di nove articoli.

Nell'articolo 1 si innova il numero delle lotterie ammesse, che da quattro sale a sei; e si certifica la specifica qualificazione che ogni manifestazione collegata deve presentare nel duplice requisito di notorietà tradizionale e di gradimento del pubblico, entrambi acclarati ed accertati.

L'articolo 2 indica le sei manifestazioni oggetto di lotteria, secondo la scelta preindicata.

L'articolo 3 innova la composizione del Comitato – che qui si definisce per l'organizzazione delle lotterie nazionali – che era previsto nell'articolo 2 del regolamento già approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677; regolamento che dovrà poi essere sostituito da altro da emanarsi su delega qui espressa all'articolo 9; Comitato che si integra con altri componenti, designati dai settori innovativamente interessati (sport, turismo e regioni).

L'articolo 4 conferma l'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, in tema di organizzazione delle lotterie (definizione delle caratteristiche del biglietto, prezzo del medesimo, data di inizio e chiusura delle vendite, ecc.), demandando le norme decisionali a decreto da emanarsi dal Ministro delle finanze.

L'articolo 5 ripete l'affidamento esecutivo delle lotterie al Ministero delle finanze, non più al soppresso Ispettorato generale lotto e lotterie, bensì alla Direzione generale per le entrate speciali che lo ha assorbito.

Nell'articolo 6, si introduce una modifica altrettanto sostanziale. È incontrovertibile che tutti gli utili delle lotterie nazionali debbano andare allo Stato, mentre deve cadere il principio della utilizzazione per iniziative varie, che ha inevitabilmente substrato pietistico, e che si presta o comunque può prestarsi, a preferenze da definirsi con criteri che permangono opinabili.

La soluzione ricercata è quella della abolizione dei finanziamenti da tali introiti per i previsti enti con finalità sociali, assistenziali e culturali, i quali – se riconosciuti nel rispettivo settore – godono già di bilanci precostituiti, ed hanno, o almeno dovrebbero avere, fonti ben precise cui attingere.

Si ammette, invece, che un trenta per cento dell'introito vada a beneficio degli enti organizzativi delle manifestazioni, per

scopi di utilizzazione ben precisa, e che concernono la promozione di ciascun settore, e in esso ogni più ampia diffusione e propaganda per la manifestazione medesima.

L'articolo 7 ripete l'articolo 5 della predetta legge, mantenendo il sistema di contabilità già in vigore; mentre l'articolo 8 abroga la legge antecedente e il regolamento generale già approvato, che dovrà emanarsi *ex novo* con delega ammessa in base all'articolo 9.

* * *

Fin qui l'articolato della proposta di legge, che tende evidentemente a semplificare le procedure di attuazione. E vuole soprattutto introdurre una concezione nuova, più adeguata ai tempi, della lotteria; che fino a ieri si concepiva solo come un gioco con radici storiche tradizionali, oggi – legata a manifestazioni od avvenimenti di rilievo – un grosso traente di propaganda, una forza duttile di diffusione, un mezzo affermativo di sicuro effetto. Ed è, pertanto, avveduto considerarla uno strumento positivo, soprattutto come tale; e non solo perché rappresenta un introito in più per uno Stato, pur in situazioni deficitarie di bilancio, fonte sempre interessante da accettarsi, come qualunque gettito perseguibile anche modesto, ma perché in esso Stato può svolgere una funzione socio-economica, utile a zone e a settori, che è opportuno agevolare e sostenere.

Fin qui la proposta di legge, la cui genesi e le cui prospettive sono state – si ritiene – indicate con sufficiente ampiezza di argomentazioni; tale da rendere limpida la *mens legis* che vuole giustificarla. E ci si augura che tutti i Gruppi parlamentari, nelle due Camere, vogliano contribuire ad una approvazione, positiva e sollecita, onde consentire sin dal prossimo 1977 l'entrata in vigore del nuovo regime, il quale consentirà introiti più consistenti per l'erario pubblico e, insieme, nuovi incentivi allo sviluppo del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la effettuazione di sei lotterie a carattere nazionale da compiersi nel corso dell'anno, in collegamento con manifestazioni sportive e spettacolari, prescelte per accertata notorietà tradizionale e per acclarato gradimento del pubblico.

ART. 2.

Le manifestazioni da collegarsi a lotteria nazionale sono le seguenti:

1) Campionato italiano di calcio;
2) Campionato italiano di ciclismo;
3) Gran Premio Jockey Club di galoppo;
4) Spettacolo televisivo annualmente prescelto dalla Radio-Televisione Italiana;
5) Palio di Siena;
6) Regata storica (corsa delle gondole) di Venezia.

ART. 3.

Il Comitato per la organizzazione delle lotterie nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1627, presieduto dal Ministro delle finanze, è così composto:

1) due rappresentanti per il Ministero delle finanze: il direttore generale per le entrate speciali con funzioni di vice presidente, e il direttore della divisione lotterie;
3) un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
4) un rappresentante del Ministero dell'interno;
5) un rappresentante del Ministero del turismo e spettacolo;
6) un rappresentante del Ministro per le regioni;
7) un rappresentante del Ministro per i beni culturali;
8) un rappresentante della Avvocatura generale dello Stato;
9) tre rappresentanti designati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),

di cui due in rappresentanza della Federazione italiana gioco calcio, e della Federazione ciclistica italiana;

12) un rappresentante designato dalla Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);

13) un rappresentante designato dagli Enti regione;

14) un rappresentante designato dall'Ente Radio-Televisione Italiana.

Il Comitato di cui al primo comma del presente articolo ha per compito la programmazione annuale del settore e la correlativa definizione dei criteri operativi da utilizzarsi per la effettuazione e la gestione delle lotterie nazionali.

ART. 4.

Il Ministro delle finanze, in attuazione delle proposte presentate dal Comitato per la organizzazione delle lotterie nazionali stabilirà con decreto, per ciascuna lotteria, le caratteristiche e il prezzo del biglietto, la data di inizio e di chiusura delle vendite, la nomina del funzionario incaricato della redazione dei verbali di estrazione e di abbinamento e quanto altro occorra per la effettuazione pratica della lotteria stessa.

Il decreto – redatto di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno, del turismo e dello spettacolo, per i beni culturali e per le regioni – dovrà essere emanato entro il 30 giugno di ogni anno, con validità per l'anno successivo.

ART. 5.

La esecuzione delle lotterie nazionali è demandata al Ministero delle finanze – Direzione generale per le entrate speciali, con autorizzazione alla medesima ad avvalersi anche di concessionari per la propaganda e per la distribuzione e vendita dei biglietti.

ART. 6.

Gli utili delle lotterie nazionali spettano allo Stato.

Una quota pari al 30 per cento degli introiti sarà devoluta agli enti responsabili delle singole manifestazioni, con ripartizione annuale, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

emesso di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio, del tesoro e dell'interno.

ART. 7.

Per la gestione delle lotterie nazionali si provvede con una contabilità speciale di tesoreria ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato e delle disposizioni dell'articolo 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Ministero del tesoro.

ART. 8.

Sono abrogate la legge 4 agosto 1955, n. 722, concernente « autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali » e tutte le leggi in precedenza istitutive delle lotterie stesse.

I regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, restano in vigore, per quanto non incompatibili con la presente legge, fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 9.

ART. 9.

Il Ministro delle finanze emanerà con proprio decreto il regolamento di attuazione delle lotterie nazionali – redatto dal Comitato di cui all'articolo 3 – la cui esecuzione è autorizzata con la presente legge.